



**REGIONE  
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA  
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO**

PEC: [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it)

All'Ambito Territoriale Caccia Roma 1

PEC: [atcrm1@pec.it](mailto:atcrm1@pec.it)

e, p.c. alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione  
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste  
Area Caccia e Pesca

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00132 del 22/08/2022. Validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata nell'Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (A.T.C. RM1) - Stagione venatoria 2022/2023.

Integrazione dell'Atto di validazione protocollo n. 992431 dell'11 ottobre 2022 e successivi atti protocollo n. 1026557 del 19 ottobre 2022 e protocollo n. 1158465 del 17 novembre 2022.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss. mm. e ii;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e ss. mm. e ii;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua *nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17*";

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 concernente: "*L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria"*";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021, avente ad oggetto "*Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione*

*regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio Francesco Burgo";*

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio*”;

VISTE le disposizioni riguardanti le misure per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana:

- il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA;
- i dispositivi dirigenziali DGSAF n. 13359 del 27.05.2022, n. 13672 del 1.06.2022 concernenti istituzione delle zone infette;
- il dispositivo DGSAF prot. 14940 del 17.06.2022 di istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza a seguito di positività di suini di allevamento;
- le Ordinanze del Commissario straordinario n. 1, 2 e 3 del 2022 concernenti misure di controllo e prevenzione della peste suina africana;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022;
- le linee di indirizzo prefettizie del 10 giugno 2022;
- il regolamento di esecuzione UE 2022/946 della commissione del 17 giugno 2022 che riporta le zone soggette a restrizioni, nel territorio di Roma Capitale;
- l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 28 giugno 2022 concernenti misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana;

VISTA la Deliberazione della Giunta del Lazio n. 650 del 28 luglio 2022 “*Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP*”.

VISTA la nota n. 889984 del 16/09/2022, della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Caccia e Pesca “*Indicazioni temporanee per l’esercizio dell’attività venatoria e di addestramento dei cani nell’area infetta di Roma (zona restrizione III) e nell’area confinante la zona infetta (zona restrizione I), nonché nella zona infetta di Rieti (zona restrizione II) e nell’area confinante la zona infetta (zona restrizione I)*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 1° agosto 2022, n. T00112 il “*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2022/2023*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22/08/2022 n. T00132, con il quale è stato adottato il “*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2022-2023*”;

VISTO che al punto 1.4 (Finalità) dell’allegato 1 del sopraccitato disciplinare è stabilito che “*gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sentiti i capo distretti ove presenti e i capo squadra, entro il giorno 09/09/2022 devono provvedere all’individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata e a inviare la proposta all’Area Decentrata Agricoltura (A.D.A.) competente per territorio che provvederà alla valutazione e alla validazione delle stesse, fermo il successivo inoltrare alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste*”;

VISTI il proprio Atto di validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata nell'Ambito Territoriale di Caccia Roma 1 (A.T.C. RM1) - Stagione venatoria 2022/2023, protocollo n. 992431 dell'11 settembre 2022, e i successivi atti di integrazione, protocollo n. 1026557 del 19 ottobre 2022 e protocollo n. 1158465 del 17 novembre 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1123 del 30 novembre 2022, "*Piano regionale per l'eradicazione della peste suina africana*", pubblicata sul BURL N. 100 del 06/12/2022, che prevede nell'Allegato A, al punto 2.1.3 - *Zona confinante con la zona infetta o zona di restrizione I*, quanto segue:

in tale zona sono consentite le attività venatoria ai sensi dell'art. 34 della L. R. n. 17/95 e gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 35 della L. R. n. 17/95. L'attività venatoria può essere esercitata in tutte le forme previste dal "*Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2022/2023*", adottato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00132 del 22.08.2022.

Gli ATC RM1 e RM2 e gli Istituti a gestione privata della caccia che intendono esercitare le attività di cui agli art. 34 della L.R. 17/95 per la specie cinghiale, in zona di restrizione I, devono predisporre un Piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi e la eventuale diffusione del virus.

Le attività sono pertanto vincolate all'approvazione, da parte dell'Autorità sanitaria competente, di detto piano di gestione, al quale tutti i soggetti coinvolti si devono attenere, nel rispetto delle Linee Guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2022.

Il piano, redatto dagli ATC e da ogni Istituto a gestione privata della caccia, deve essere trasmesso ai Servizi veterinari di competenza territoriale, per una prima valutazione e, a seguito di parere favorevole di quest'ultimi, inviato all'Autorità sanitaria regionale per l'approvazione.

L'attività venatoria per la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'allegato I all'Ordinanza del Commissario Straordinario n.4/2022.

Propedeutica all'attività venatoria è la partecipazione ad un corso in tema di biosicurezza realizzato da IZSLT e/o ASL che deve essere effettuato:

- per l'attività di caccia di selezione, da parte di ogni selecontrollore;
- per l'attività di caccia nelle zone bianche, da almeno un componente del gruppo;
- per l'attività di caccia in modalità braccata e girata, da almeno 1/5 dei partecipanti.

Inoltre, al fine di garantire un programma di vigilanza che permetta di controllare l'operato dei cacciatori durante la stagione venatoria e il rispetto delle norme di biosicurezza, nella zona di restrizione I devono essere previste strutture dedicate (case di caccia), con le caratteristiche di cui all'Allegato 1, verificate dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per ricevere le carcasse di animali abbattuti da sottoporre a test per la PSA;

VISTA la nota inviata dall'ATCRM1, acquisita nel protocollo regionale con il n. 1238866 del 6 dicembre 2022, con la quale si trasmette la tavola della zona di braccata RM1\_B10b, che ricade in parte nella zona infetta da Peste Suina Africana dove rimane sospesa l'attività venatoria alla specie cinghiale;

CONSIDERATO che, per tutte le zone proposte, sono necessarie una costante sorveglianza dei territori interessati, tenendo conto delle eventuali modifiche che si potrebbero verificare nel corso della stagione venatoria, anche a seguito di disposizioni imposte da misure specifiche atte a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana nel territorio della Regione Lazio e una costante valutazione degli impatti che l'azione venatoria può creare sugli equilibri ambientali;

CONSIDERATO che la nota n. 889984 del 16/09/2022, sopra richiamata, fornisce indicazioni temporanee per l'esercizio dell'attività venatoria e di addestramento dei cani nell'area infetta di Roma (zona restrizione III) e nell'area confinante la zona infetta (zona restrizione I), nonché nella zona infetta di Rieti (zona restrizione II) e nell'area confinante la zona infetta (zona restrizione I);

sulla base della nota della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, protocollo n. 889915 del 16/09/2022, avente ad oggetto: “Peste Suina Africana (PSA) – Esercizio dell’attività venatoria e di addestramento dei cani nell’area confinante la zona infetta (zona a restrizione I) di Roma e Rieti” ha risposto al quesito posto dalla scrivente Direzione Agricoltura secondo quanto di seguito riportato: *“Per quanto riguarda l’attività venatoria nei confronti delle specie animali, **ad esclusione del cinghiale**, anche con l’utilizzo dei cani, all’interno della zona di restrizione I, si rappresenta che essa non è vietata dall’Ordinanza n.4 del Commissario straordinario (art.4) e pertanto è permessa seppur subordinata al rispetto, da parte dei cacciatori, delle seguenti misure di biosicurezza ... ommissis;* e che, pertanto le zone di caccia al cinghiale che ricadevano nella zona di restrizione III e nella zona di restrizione I sono state sospese;

RITENUTO, sulla base della Deliberazione n. 1123 del 30 novembre 2022, di poter procedere alla riapertura dell’attività venatoria al cinghiale nelle zone di caccia in braccata e in girata nell’ambito della Zona confinante con la zona infetta o zona di restrizione I;

PRESO ATTO, inoltre, che non emergono ulteriori elementi ostativi alla ripresa dell’attività venatoria alla specie cinghiale,

autorizza

a modifica dei propri precedenti atti di validazione, protocollo n. 992431 dell’11 ottobre 2022 e successivi atti protocollo n. 1026557 del 19 ottobre 2022 e protocollo n. 1158465 del 17 novembre 2022, per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la riapertura dell’attività venatoria alla specie cinghiale con il metodo della braccata e della girata nelle zone vocate e riportate di seguito:

#### **ZONE DI CACCIA IN BRACCATA**

<b>CODICE</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>COMUNE</b>	
RM1B02a_a	55	Magliano Romano	
RM1B02a_b	24	Magliano Romano	
RM1B07a	121	Morlupo	
RM1B07b	187	Morlupo	
RM1B08	145	Morlupo	
RM1B09a	58	Capena	
RM1B09b	50	Capena	
RM1B09c	70	Capena	
RM1B10a	42	Riano	
RM1B10b	157 (sul totale di 306)	Riano	<b>In parte sospesa</b>
RM1B19b	310	Civitella San Paolo - Fiano Romano	
RM1B19d	33	Fiano Romano	

#### **COMPENSORI DI CACCIA IN GIRATA**



Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
1	a	35	Roma	
1	b	63	Roma	
1	c	94	Roma	
1	d	57	Roma	
1	f	22	Roma	

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
8	b	9	Fiumicino	
8	c	29	Fiumicino	
8	d	29	Fiumicino	
8	e	17	Fiumicino	
8	f	12	Fiumicino	
8	g	4	Fiumicino	
8	i	36	Fiumicino	
8	l	22	Fiumicino	
8	m	4	Fiumicino	
8	n	11	Fiumicino	
8	q	9	Fiumicino	
8	u	63	Roma	
8	r	10	Roma	
8	s	52	Roma	
8	z	21	Fiumicino	

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
-------------------	-----------	-----------------------------	--------	--

9	a	33	Fiumicino	
9	o	27	Fiumicino	
9	p	4	Fiumicino	
9	r	15	Fiumicino	

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
10	a	72	Roma	
10	b	59	Roma	
10	c	38	Roma	
10	d	111	Roma	
10	e	43	Roma	

**mantiene sospese**

per le motivazioni richiamate in premessa,

le zone che ricadono nella zona infetta da Peste Suina Africana, riportate di seguito:

#### **ZONE DI CACCIA IN BRACCATA**

<b>CODICE</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>COMUNE</b>	
RM1B10b	149 (sul totale di 306)	Riano	<b>SOSPESA</b>

#### **COMPRESORI DI CACCIA IN GIRATA**

<b>Comprensorio/zona</b>	<b>sottozona</b>	<b>superficie totale zona (ha)</b>	<b>Comune</b>	
2	a	100	Roma	<b>SOSPESA</b>
2	b	45	Roma	<b>SOSPESA</b>
2	c	62	Roma	<b>SOSPESA</b>
2	d	31	Roma	<b>SOSPESA</b>



Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
4	a	119	Roma	<b>SOSPESA</b>
4	b	58	Roma	<b>SOSPESA</b>
4	c	65	Roma	<b>SOSPESA</b>
4	d	58	Roma	<b>SOSPESA</b>
4	e	67	Roma	<b>SOSPESA</b>

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
5	a	51	Roma	<b>SOSPESA</b>
5	b	103	Roma	<b>SOSPESA</b>
5	c	125	Roma	<b>SOSPESA</b>
5	d	9	Roma	<b>SOSPESA</b>

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
6	a	65	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	b	40	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	c	82	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	d	37	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	e	23	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	f	17	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	g	34	Roma	<b>SOSPESA</b>
6	h	46	Roma	<b>SOSPESA</b>

Comprensorio/zona	sottozona	superficie totale zona (ha)	Comune	
7	a	30	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	b	30	Roma	<b>SOSPESA</b>

7	c	70	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	d	112	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	g	5	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	h	7	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	i	3	Roma	<b>SOSPESA</b>
7	l	4	Roma	<b>SOSPESA</b>

<b>Comprensorio/zona</b>	<b>sottozona</b>	<b>superficie totale zona (ha)</b>	<b>Comune</b>	
8	v	66	Fiumicino	<b>SOSPESA</b>

#### **e dispone le seguenti PRESCRIZIONI**

- l'ATC RM1 deve pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle zone con l'indicazione della squadra assegnataria;
- le zone vengono validate fatte salve tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di esclusiva responsabilità dei cacciatori;
- sono fatti salvi eventuali divieti alle attività venatorie, presenti nelle aree suddette, non evidenziatisi nella fase istruttoria, ed eventuali successive disposizioni di divieti emanate ai sensi di legge. In questi casi l'Ambito Territoriale di Caccia deve interrompere l'attività venatoria, darne immediata comunicazione e proporre l'eliminazione di tali aree;
- qualora successivamente alla validazione dovessero insorgere problemi ostativi all'esercizio venatorio, segnalazioni da parte di Sindaci o altre Autorità, l'Ambito Territoriale di Caccia deve interrompere l'attività venatoria, darne immediata comunicazione e proporre l'eliminazione di tali aree, aggiornando l'elenco delle zone ove è consentita la caccia al cinghiale e la relativa cartografia;
- gli ATC che intendono esercitare le attività di cui agli art. 34 della L.R. 17/95 per la specie cinghiale, in zona di restrizione I, devono aver predisposto un Piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi e la eventuale diffusione del virus, approvato da parte dell'Autorità sanitaria competente. Tutti i soggetti coinvolti si devono attenere a tale piano, nel rispetto delle Linee Guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2022.  
Il piano, redatto dagli ATC, deve essere trasmesso ai Servizi veterinari di competenza territoriale, per una prima valutazione e, a seguito di parere favorevole di quest'ultimi, inviato all'Autorità sanitaria regionale per l'approvazione.  
L'attività venatoria per la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'allegato I all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2022 (Allegato A alla Deliberazione 1123 del 30 novembre 2022);
- per i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria nella zona di restrizione I, è propedeutica la partecipazione ad un corso in tema di biosicurezza realizzato da IZSLT e/o ASL che deve essere effettuato:  
per l'attività di caccia di selezione, da parte di ogni selecontrollore;



- per l'attività di caccia nelle zone bianche, da almeno un componente del gruppo;  
per l'attività di caccia in modalità braccata e girata, da almeno 1/5 dei partecipanti (Allegato A alla Deliberazione 1123 del 30 novembre 2022);
- al fine di garantire un programma di vigilanza che permetta di controllare l'operato dei cacciatori durante la stagione venatoria e il rispetto delle norme di biosicurezza, nella zona di restrizione I devono essere previste strutture dedicate (case di caccia), con le caratteristiche di cui all'Allegato 1, verificate dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, per ricevere le carcasse di animali abbattuti da sottoporre a test per la PSA (Allegato A alla Deliberazione 1123 del 30 novembre 2022).

Infine, si rammenta l'importanza del rispetto delle modalità di svolgimento della caccia nelle zone assegnate dall'ATC, in modo particolare si richiama l'attenzione al rispetto delle giornate di caccia indicate dal Calendario Venatorio regionale, nelle quali la squadra assegnataria della zona può esercitare l'attività venatoria, alla corretta apposizione delle tabelle che segnalano l'attività venatoria in atto e a quanto altro previsto nel Disciplinare al fine di rendere il più possibile corrette e sicure le azioni di caccia.

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il Dirigente  
(Dott. Agr. Basilio Francesco Burgo)